

**Il dibattito sulla liberalizzazione
della fotografia digitale in archivi e biblioteche
quattro anni dopo l'appello di Reti Medievali**

di Mirco Modolo

Reti Medievali Rivista, 18, 1 (2017)

<<http://www.retimedievali.it>>



Firenze University Press

Il dibattito sulla liberalizzazione della fotografia digitale in archivi e biblioteche quattro anni dopo l'appello di Reti Medievali

di Mirco Modolo

Il 13 settembre 2013 Reti Medievali diffuse sul web un appello, sottoscritto da alcune delle principali associazioni di storici e archeologi italiane per chiedere al Mibact la liberalizzazione delle riproduzioni digitali delle fonti documentarie. L'entrata in vigore del decreto "Art Bonus", il primo giugno 2014, in un primo momento sembrò recepire le istanze manifestate dalle comunità scientifiche. Tuttavia, appena un mese più tardi, un emendamento restrittivo intervenne a escludere i beni bibliografici e archivistici dalla liberalizzazione, allora giustificato da ragioni economiche e di tutela del materiale documentario. Si aprì un ampio dibattito, promosso dal movimento "Fotografie libere per i Beni Culturali", che sostiene l'opportunità di ripristinare lo spirito originario del decreto "Art Bonus" nel rispetto della normativa in materia di diritto di autore e protezione dei dati personali e in linea con i regolamenti dei maggiori archivi e biblioteche europei. Una recente mozione del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici sembra offrire i criteri guida per una riforma del regime delle riproduzioni in archivi e biblioteche capace di allineare il nostro paese alle più avanzate esperienze europee.

On September 13, 2013, Reti Medievali launched an appeal on the web supported by the main Italian associations of historians and archaeologists, asking for the liberalisation of digital reproductions of documentary sources. On June 1, 2014, the Italian government's "Art Bonus" decree came into effect, allowing for the free reproduction of all the types of heritage objects for scientific purposes. Unfortunately, just one month later, a more restrictive amendment modified the original text of the law, explicitly excluding printed books, manuscripts and archival documents from the liberalisation. Such an exception, officially justified on economic and conservation grounds, has provoked a wider debate in Italy. This debate, promoted by the movement "Fotografie libere per i Beni Culturali" ("Free Photography for Cultural Heritage"), aims to renew the original spirit of the "Art Bonus" decree. This is in full compliance with privacy and copyright law, and in accordance with the reproduction policies of some of the major European libraries and archives. A recent document issued by the Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici (Council for Cultural Heritage and Landscape of the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism) finally seems to be heading in this direction.

"Art Bonus"; fotografia; riproduzione digitale; archivi; biblioteche; archivistica; ricerca storica; fonti documentarie.

"Art Bonus"; photography; digital reproduction; archives; libraries; archival theory; historical research; documentary sources.

1. Introduzione

Il 13 settembre 2013 Reti medievali si faceva portavoce di un importante appello sottoscritto dai presidenti di sette tra le maggiori società di storici e archeologi italiane e dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) per chiedere all'allora ministro dei Beni Culturali Massimo Bray la liberalizzazione della riproduzione digitale con mezzo proprio di «tutte quelle testimonianze del passato – scritte, grafiche o materiali – su cui si basa la ricerca storica»¹. Preso atto delle potenzialità del digitale «in relazione alla condivisione dei documenti, sia nella fase di studio sia in quella di edizione» e dell'opportunità per gli studiosi di «accedere a notevoli risorse informative nonostante i tagli ai finanziamenti alla ricerca e la riduzione dei servizi erogati da enti e istituti culturali» attraverso la gratuità della riproduzione, l'appello faceva propria la proposta di modifica degli artt. 107-108 del codice dei beni culturali già formulata dall'Associazione Italiana Biblioteche (AIB)² e finalizzata alla rimozione del sistema di divieti e tariffe che in archivi e biblioteche tuttora impediscono, o rendono oneroso, il ricorso al mezzo proprio da parte dell'utente.

La voce degli studiosi fu accolta l'anno seguente, con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2014, del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 (meglio noto come "Art Bonus"), che rese finalmente gratuita e libera da qualsiasi autorizzazione la riproduzione di tutti i beni culturali di pubblico dominio e per finalità diverse dal lucro³. Appena un mese dopo l'emanazione del decreto, che aveva avuto il merito di sgombrare per la prima volta le sale di musei e palazzi storici da assurdi divieti di fotografia, la sua portata rivoluzionaria subì tuttavia un drastico ridimensionamento a spese della stessa ricerca storica: il 9 luglio la Camera dei Deputati, in sede di conversione del decreto in legge (L. 29 luglio 2014, n. 106), approvò surrettiziamente un emendamento finalizzato all'esclusione dei beni archivistici e bibliografici dalla liberalizzazione, a danno degli utenti di archivi e biblioteche i quali, nel breve arco di un mese, avevano appena avuto la possibilità di sperimentare in concreto i benefici della liberalizzazione⁴.

Per effetto di un disallineamento del tutto paradossale, mentre si dichiarava libera la fotografia nei musei, si riabilitavano tutte le restrizioni precedenti in archivi e biblioteche. Gli utenti degli archivi, in particolare, torna-

¹ L'appello delle Società Scientifiche al Ministro Bray per la fotografia digitale fu sottoscritto dalle maggiori società di storici italiane, quali SISMED, SISEM, SISSCO, SAMI, CUNSTA, nonché dalla Consulta per le Archeologie Postclassiche e dalla Consulta Universitaria per la Topografia ed è stato fatto proprio infine dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sessione dell'11 settembre 2013 < <http://www.rm.unina.it/index.php?action=viewnews&news=1379082134> >. A questo proposito si vedano anche Brugnoli, *Riproduzione*; Brugnoli, Gardini, *Fotografia digitale*; Delle Donne, *Un intreccio*, p. 119, n. 76.

² La proposta mirava a modificare il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 ("Decreto del fare") in sede di conversione in legge < <http://www.aib.it/attivita/2013/37197-emendamento-valore-cultura/> >.

³ Gallo, *Il decreto "Art Bonus"*; Ciurcina, Grossi, *Considerazioni sugli open data*.

⁴ Brugnoli, *Ancora sulla riproduzione*; Modolo, *Il sogno infranto*.

rono a corrispondere una tariffa per le riproduzioni effettuate in autonomia, mentre si tornò a proibire l'uso del mezzo proprio negli archivi e nelle biblioteche dotate di servizio esterno di riproduzione. Si tratta di limitazioni e divieti tuttora in vigore⁵, che discendono dall'applicazione della legge 14 gennaio 1993 (cosiddetta legge Ronchey)⁶, nota per aver dato avvio al processo di modernizzazione degli istituti di cultura attraverso l'esternalizzazione dei servizi aggiuntivi, tra cui la fotoreproduzione con i relativi tariffari.

2. La riproduzione con mezzo proprio negli archivi e nelle biblioteche statali

Per meglio comprendere l'attuale disciplina delle riproduzioni con mezzo proprio in biblioteche e archivi statali è necessario risalire all'origine delle norme secondarie di riferimento. In particolare gli attuali regolamenti degli Archivi di Stato si allineano alle disposizioni della circolare n. 21 del 17 giugno 2005 della Direzione Generale degli Archivi la quale, nell'aggiornare i tariffari della Ronchey, aveva previsto per la prima volta l'imposizione di 3 euro per ogni «unità di conservazione» riprodotta dall'utente⁷. L'ambiguità tuttavia riscontrabile nel concetto di «unità di conservazione», declinabile ora come busta, ora come fascicolo, ora come singolo documento, è alla base dell'attuale varietà di tariffe che s'incontra negli Archivi di Stato italiani⁸. Inoltre, poiché la circolare rischiava di entrare in contraddizione con il codice dei beni culturali, che statuisce l'esenzione del canone per le riproduzioni effettuate per uso personale o per motivi di studio (art. 108, comma 3)⁹, le tariffe furono di conseguenza assimilate a rimborsi, senza che in realtà a essi corrispondesse alcun onere da parte dell'amministrazione (trattandosi di scatti realizzati dagli utenti con la propria fotocamera). Le tariffe sugli scatti, lungi perciò dall'esse-

⁵ Si veda l'ampia casistica in Giupponi, *Galeotto fu lo scatto*.

⁶ Sulla storia della normativa in materia di riproduzioni di beni bibliografici e archivistici si veda Brugnoli, Gardini, *Fotografia digitale*. Più in generale sulla riproduzione di beni culturali si veda Tumicelli, *L'immagine*; Resta, *Chi è proprietario delle Piramidi?*; De Robbio, *Fotografie di opere d'arte*.

⁷ Attraverso la circolare 21 del 17 giugno 2005 la Direzione Generale per gli Archivi aggiornava i tariffari del 1994; in particolare nel Titolo I («Tariffa, a titolo di rimborso spese, delle riproduzioni effettuate con tecnologia digitale per uso personale o di studio») rientra anche la «riproduzione con mezzi propri con l'uso di fotocamera», che prevede la corresponsione di 3 euro per ogni singola unità di conservazione. Si veda anche Cordaro, *La proposta*.

⁸ Presso l'Archivio di Stato di Gorizia, ad esempio, le fotografie con mezzi propri per ogni singola unità di conservazione hanno un costo pari a 3 euro ogni 10 scatti < <http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/linksinhomepage/> >. All'Archivio di Stato di Venezia, invece, lo studioso è tenuto non solo a pagare le riproduzioni, ma anche a noleggiare, a 10 euro l'ora, una sala speciale per le riprese.

⁹ L'art. 108, comma 3 del codice dei beni culturali («Nessun canone o corrispettivo è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente») riprende il testo dell'art. 4 del decreto 24 marzo 1997 n. 139 che in precedenza, prima di approdare al codice, era transitato nel Testo Unico del 1999.

re un mero rimborso previsto dalla legge, finirono per essere assunte come un vero e proprio cespite di guadagno ordinario per gli archivi a compensazione della cronica assenza di risorse che affligge da anni il settore, ma anche a diretto detrimento dell'utenza e della libera accessibilità digitale alle fonti. La circolare 21 del 2005, infine, essendo destinata a regolamentare unicamente gli Archivi di Stato, non disciplina le riproduzioni nelle biblioteche statali. Questa circostanza permette di capire la ragione per la quale le biblioteche, a differenza degli Archivi di Stato, sono oggi libere di autorizzare l'uso gratuito del mezzo nei soli casi in cui esse hanno scelto di non esternalizzare il servizio di riproduzione (come si osserva infatti nel caso della Biblioteca Nazionale di Napoli, della Palatina di Parma o della Marciana di Venezia).

L'esternalizzazione del servizio, che prevede la concessione esclusiva a operatori economici privati (società o fotografi professionisti itineranti), si accompagna sempre all'interdizione del mezzo proprio, quale effetto collaterale dalla legge Ronchey: per garantire sufficienti margini di profitto agli operatori privati incaricati del servizio si rese infatti inevitabile proibire l'uso di fotocamere o *smartphone* da parte degli utenti, talora giustificando a posteriori questa scelta con "imprescindibili" esigenze di conservazione¹⁰.

3. *L'esclusione dei beni bibliografici e archivistici dalla liberalizzazione delle riproduzioni decretata dall'"Art Bonus" (2014)*

Una delle tradizionali obiezioni alla libera riproduzione è connessa a eventuali rischi di danneggiamento cui potrebbe incorrere la fonte documentaria nel corso di una ripresa digitale. Ragioni di conservazione vennero non a caso evocate all'indomani dell'emanazione del decreto "*Art Bonus*" da alcuni istituti culturali, nel tentativo di contrastare l'applicazione della nuova disciplina in archivi e biblioteche, e ad analoghe motivazioni si ricorse anche in seguito, per giustificare l'emendamento restrittivo di esclusione dei beni bibliografici e archivistici intervenuto a modificare il testo originario dello stesso decreto, al momento della sua conversione in legge¹¹.

Nel giugno 2014 solo alcuni archivi, tra i quali l'Archivio di Stato di Firenze, recepirono correttamente il decreto rendendo effettivamente libera e

¹⁰ La decisione di un archivio di ente locale quale l'Archivio Capitolino a Roma di ricorrere ad un servizio di riproduzione, con tariffe che prevedono il versamento di 2 euro a scansione escludendo il ricorso al mezzo proprio da parte dell'utenza, è stata motivata in questi termini dalla Direzione del Dipartimento Cultura di Roma Capitale: «Il servizio di fotoriproduzione, attivo presso l'Archivio Storico Capitolino, nel garantire il pieno rispetto dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali, tendente ad assicurare corrette modalità di fruizione, in sicurezza, del patrimonio culturale fornisce copie digitali di qualità in regime di semplice tariffa, con il minor aggravio economico possibile per l'utenza sia di cittadini che di studiosi» (20 maggio 2015, Prot. Num. 17803).

¹¹ Per una discussione generale sull'emendamento restrittivo e sulle sue ragioni si rinvia a Brugnoli, *Ancora sulla riproduzione*; Stella, *La gabella*; Ciociola, *Libere riproduzioni*; Modolo, *Il sogno infranto*.

gratuita, tramite un avviso alla pubblica utenza, la riproduzione con mezzo proprio in sala studio. Altri istituti ritennero al contrario di non doversi uniformare alla norma facendo leva sul divieto di contatto fisico, che rientrava tra i limiti previsti dal decreto alla libera riproduzione in aggiunta al divieto di ricorrere a strumenti potenzialmente dannosi per la conservazione come il treppiedi e il *flash*¹². Poiché i documenti di archivio o i volumi in biblioteca necessitano di essere sfogliati per essere fotografati, secondo questa interpretazione si sarebbe inevitabilmente determinato quel contatto diretto che avrebbe escluso *ex lege* i beni bibliografici e archivistici dal novero dei beni culturali liberamente riproducibili.

Fu merito del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici aver correttamente ravvisato in questo argomento un vero e proprio cavillo giuridico, come chiarito inequivocabilmente dalla mozione del 15 luglio 2014¹³: in essa si affermava che il limite di legge non faceva in realtà riferimento a precise tipologie di bene culturale, bensì al dispositivo tecnico di riproduzione, il quale non avrebbe dovuto determinare quel contatto diretto potenzialmente lesivo dell'integrità del bene. Una interpretazione, quella del Consiglio Superiore, per altro corroborata dalla lettura dei regolamenti degli archivi e biblioteche europei, i quali ammettono la fotografia con mezzo proprio bandendo sistematicamente strumenti come *scanner* o macchine fotocopiatrici, capaci di determinare un «contact physique entre l'appareil de prise de vue et le document», come si legge a chiare lettere nel regolamento della *Bibliothèque nationale de France* (Appendice, d). Alla mozione tuttavia non poté essere dato effettivo seguito perché, appena una settimana prima dell'approvazione della mozione, il 9 luglio, all'insaputa dei più (e dello stesso Consiglio Superiore), la Camera dei Deputati aveva infatti già approvato l'emendamento restrittivo al decreto "Art Bonus" che, una volta divenuto legge, avrebbe definitivamente escluso i beni bibliografici e archivistici dalla liberalizzazione¹⁴.

¹² Secondo l'art. 108, comma 3-bis del codice dei beni culturali la riproduzione è libera in particolare se «attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi».

¹³ «L'opportuna limitazione prevista dalla norma – il mancato contatto diretto con il bene culturale – vada intesa in riferimento alla tecnica di riproduzione (ad esempio un calco o una scansione e/o fotocopia di un documento), che potrebbe comportare il suo potenziale danneggiamento, e non in riferimento a strumenti, come macchina digitale o *smartphone*, utilizzati nel corso della normale consultazione di un documento. Si auspica pertanto che la circolare affermi la libertà di riproduzione digitale anche dei volumi, delle carte e dei documenti normalmente consultabili» < http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MIBAC/documenti/1406010042551_Mozione_in_merito_alla_libera_riproduzione_di_beni_culturali.pdf >.

¹⁴ L'emendamento restrittivo fu presentato alla Camera dei Deputati dall'on.le Flavia Piccoli Nardelli < http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0260&tipo=documenti_seduta&pag=# > e ha portato all'attuale formulazione dell'art. 108, comma 3-bis del codice dei beni culturali che recita: «Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali *diversi dai beni bibliografici e archivistici* [corsivo dell'autore] attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli

L'emendamento ha avuto origine da una richiesta esplicita della Direzione Generale Biblioteche, ed è stato ancora una volta giustificato in prima istanza con l'argomento del contatto diretto. Poiché la legge vietava tale contatto, per ottemperare alle nuove norme sarebbe stata necessaria, per assurdo, la presenza fisica costante di un archivistica o di un bibliotecario per sfogliare le pagine del documento in riproduzione, recando disagi alla quotidiana gestione degli istituti. Una motivazione con ogni evidenza paradossale se si pensa alla modalità ordinaria di fruizione e riproduzione del materiale bibliografico e archivistico da parte dell'utenza, e che sembra muovere, più che da specifici timori per la tutela, dal pretesto di volersi adeguare alle nuove norme, muovendo però da premesse interpretative, come s'è visto, del tutto infondate. Alla base della richiesta di escludere beni bibliografici e archivistici in ogni caso non vi sono solo ragioni conservative. A queste ultime si sommano infatti ben più concrete esigenze di natura economica: la liberalizzazione avrebbe avuto irrimediabilmente l'effetto di inaridire l'unico cespite di entrata per gli archivi e per le biblioteche, non essendo previsti per essi biglietti d'ingresso come nei siti archeologici, nei musei o nelle gallerie d'arte. Dunque l'emendamento restrittivo risponde all'esigenza, manifestata da parte di archivi e biblioteche, da un lato di difendere gli introiti, peraltro assai modesti¹⁵, generati dalle tariffe di riproduzione con mezzo proprio, dall'altro di garantire continuità al contratto stipulato con le ditte esterne responsabili del servizio di riproduzione, in ambo i casi senza tuttavia tenere in debito conto i disagi arrecati agli studiosi, come rilevato puntualmente dalle maggiori associazioni di archivisti in Italia¹⁶. Non è chiaro invece quale ruolo possa aver giocato il

istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi». Per un commento all'emendamento si vedano Modolo, *Il sogno infranto*; Brugnoli, *Ancora sulla riproduzione*; Gallo, *Il decreto "Art Bonus"*; Ciociola, *Libere riproduzioni*; Ciurcina, Grossi, *Considerazioni sugli Open Data*.

¹⁵ Come ha sostenuto di recente lo stesso Segretario Generale Mibact, Antonia Maria Pasqua Recchia < <http://www.iaic.it/index.php/it/news/78-patrimonio-culturale-digitale-tra-conoscenza-e-valorizzazione-video-del-convegno-del-2-luglio> >. Sulla questione è intervenuto anche Gian Antonio Stella: «E perché mai, questo pedaggio alla Ghino di Tacco contro il quale c'è una rivolta scandalizzata degli studiosi stranieri? Questioni contrattuali. E spilorceria di chi già lamenta di avere poche entrate (...). Il bello è che, hanno scoperto i sostenitori del principio 'libera foto in libero Stato', un sacco di soldi vengono buttati in una voragine: gli affitti pagati dai 103 archivi di Stato. Quello centrale su tutti: 4.361.858 euro di canone annuale. Quello di Roma città, da quasi un ventennio, 936 mila: per un edificio fatiscente che vale una quindicina di milioni. Quello di Verona, 'gentilmente' ospitato da Cariverona, 580 mila: il quadruplo di prima. Totale degli affitti pagati all'anno: 18.807.250 euro. Cioè i quattro quinti (i quattro quinti!) di tutti i soldi dati dal governo. E pensano di tappare i buchi facendo pagare una gabella sulle foto?» (Stella, *Biblioteche*).

¹⁶ L'Associazione Nazionale Archivisti Italiani (ANAI), in un comunicato a favore della libera riproduzione diffuso il 23 giugno 2015, così si esprime: «non è corretto sfruttare le esigenze di ricerca degli utenti invece di favorire le potenzialità offerte dalla tecnologia per permettere di ridurre i costi degli spostamenti e i tempi della ricerca stessa». Il comunicato prosegue in questi termini: «Si sottolinea inoltre che non può costituire elemento dirimente la considerazione che la liberalizzazione diminuirebbe gli introiti degli istituti: infatti, il contributo offerto ai loro bilanci, per la sua irrilevanza (soprattutto se valutato al netto dei costi di gestione che il servizio in ogni caso comporta), non può in alcun modo essere considerato risolutivo delle ristrettezze in cui si trovano le istituzioni del MiBACT (...)» < <http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?>

sentimento di diffidenza, latente ma ben radicato, nei confronti della riproduzione digitale, talora concepita come potenziale minaccia nei confronti dell'unicità del documento originale¹⁷, del prestigio dell'istituto che lo detiene, ed eventualmente del funzionario (o del docente universitario) che pretende per sé diritti esclusivi di studio e pubblicazione. In altre parole, come potrebbe confermare facilmente chiunque abbia un minimo di esperienza di ricerca in archivi e biblioteche, le riserve nei confronti del libero ricorso al digitale si possono spiegare anche come il residuo di una concezione del patrimonio culturale che – non senza ragione – è stata definita «proprietaria»¹⁸.

4. Il movimento “Fotografie libere per i Beni Culturali” e la richiesta di ripristinare le libere riproduzioni in archivi e biblioteche per finalità di ricerca

L'inattesa esclusione dei beni bibliografici e archivistici non fece altro che acuire uno scontento già radicato tra gli studiosi e che si è coagulato intorno al movimento di idee “Fotografie libere per i Beni Culturali”¹⁹. Sorto nel mese di settembre 2014 per iniziativa di Andrea Brugnoli, Stefano Gardini e Mirco Modolo, il movimento promuove il ripristino dell'estensione del regime di libera riproduzione a tutti i beni culturali di pubblico dominio e la conseguente rimozione di ogni ostacolo, di ordine sia burocratico sia economico, al libero svolgimento dell'attività di ricerca in archivi e biblioteche. Sfruttando i canali di condivisione del web, “Fotografie libere per i Beni Culturali” ha dato il via a una ampia petizione, cui hanno aderito circa 5000 studiosi di ogni livello e di ogni settore umanistico²⁰, uniti nella richiesta di rendere nuovamente gratuita e libera da autorizzazione la fotografia con mezzo proprio di beni bibliografici e archivistici, nel rispetto della legge sul diritto di autore e della riservatezza del dato archivistico²¹; nello stesso tempo gli sforzi del movimento si sono concentrati nella formulazione di una proposta di riforma della riproduzione dei beni culturali²², accolta dal ministero²³ e infine recepita

munu_str=0_14_0_9&numDoc=782 >. Il comunicato fu seguito, il giorno seguente, da un documento altrettanto chiaro, reso noto dall'associazione Archivistici In Movimento (Arch.I.M.) < <https://archivistinmovimento.org/2015/06/24/si-alla-liberalizzazione-delle-riproduzioni-fotografiche-a-scopo-di-studio-in-archivi-e-biblioteche/> >.

¹⁷ I rischi di svilimento dell'originale ad opera della riproduzione sono stati teorizzati nel 1936 nell'ormai classico Benjamin, *L'opera d'arte*.

¹⁸ Volpe, *Patrimonio al futuro*, pp. 83-87.

¹⁹ < <https://fotoliberebbcc.wordpress.com/> >.

²⁰ Modolo, *Ricerca storica*; Lupoli, *Libere foto*; Maiello, *I diritti della biblioteca*, pp. 87-88; Ciociola, *Libere riproduzioni*; Manacorda, *L'Italia agli Italiani*, pp. 87-92.

²¹ Sul rapporto tra riproduzione e protezione dei dati personali si veda Gardini, *Protezione dei dati personali*.

²² < <https://fotoliberebbcc.wordpress.com/category/la-nostra-proposta/>.

²³ Risposta scritta n. 109/2015 del sottosegretario di Stato Mibact on.le Ilaria Borletti Dell'Acqua all'interrogazione presentata dal sen. Walter Tocci in merito alla libera riproduzione di beni culturali non a scopo di lucro < http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1618157575.html >.

dal parlamento²⁴, che l'ha tradotta in un emendamento di modifica dell'art. 108 del codice dei beni culturali, ora parte della legge annuale per il mercato e la concorrenza di prossima approvazione²⁵.

È forse appena il caso di ricordare i vantaggi della liberalizzazione per la ricerca storica più volte evidenziati dagli animatori del movimento: si pensi ai risparmi economici per chi, nello svolgere attività di ricerca in archivio (*in primis* laureandi o dottorandi privi di borsa) è costretto a soggiornare in località anche molto distanti dalla propria sede di residenza. Gli studiosi, grazie alla possibilità di utilizzare liberamente la propria fotocamera nel corso della consultazione, avrebbero l'opportunità di ridurre drasticamente sia i tempi sia i costi di permanenza, per di più disponendo di un repertorio di immagini utile non solo per elaborare la trascrizione documentaria al di fuori degli orari della sala studio, ma anche per verificarne in ogni momento la correttezza. Senza contare che alle tariffe sugli scatti e ai moduli cartacei di autorizzazione da compilare, si accompagnano talvolta assurde e macchinose procedure burocratiche connesse con la riscossione delle entrate da parte degli archivi²⁶. Nessuno intende negare i «mali dell'abbondanza»²⁷, i rischi connessi al moltiplicarsi delle riproduzioni, l'enfasi sull'aspetto quantitativo rispetto alla qualità della sintesi storica, e l'illusione del dominio intellettuale sulle fonti a scapito di un approccio meditato sulla materialità del documento originale; si tratta di riflessioni che inducono certamente a stemperare entusiasmi troppo facili in un clima generale di «positivismo digitale»²⁸, ma vanno sempre commisurate con gli indubitabili benefici per il ricercatore che, a maggior ragione in tempi di crisi, sarebbe irragionevole non cogliere e che sarebbe sbagliato tradurre in posizioni tecno-scettiche, talvolta alimentate da sentimenti nostalgici più che da argomentazioni razionali.

Le legittime perplessità sopra riportate non inficiano, secondo il parere di chi scrive, la validità dello strumento digitale che innova potentemente lo strumentario e la metodologia di lavoro dello storico: *laptop*, fotocamere e

²⁴ Ddl Rampi-Ghizzoni presentato alla Camera dei Deputati in data 5 agosto 2015 < http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0036320.pdf >; ddl Tocci presentato in Senato in data 10 settembre 2015 < <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45997.htm> >.

²⁵ Per un approfondimento si veda Modolo, Tomicelli, *Una possibile riforma*. Si fa riferimento, in particolare, al disegno di legge classificato come Atto Senato n. 2085 < <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/> >. Da ultimo si segnala il sollecito da parte dell'on.le Manuela Ghizzoni nella forma della interrogazione a risposta in commissione rivolta al ministro Franceschini e datata 16 gennaio 2017 < <http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/10281&ramo=CAMERA&leg=17> >.

²⁶ All'Archivio di Stato di Napoli, per esempio, lo studioso incorre nell'obbligo di recarsi al più vicino ufficio postale per pagare il bollettino da esibire prima di poter effettuare gli scatti (Giupponi, *Galeotto fu lo scatto*, pp. 48-49).

²⁷ Riferimento implicito a Ricci, *I mali*, che spiega, sia pure nell'ambito della documentazione archeologica, i rischi connessi ad un eccesso di dati a scapito della qualità dell'informazione storica.

²⁸ Su questo aspetto, e in generale sul ruolo del digitale applicato alle fonti storiche si vedano Vitali, *Passato digitale* e la relativa analisi critica in Delle Donne, *Le fonti digitali*.

smartphone costituiscono ben più che un efficace sostituto dell'appunto a matita redatto su carta dallo studioso di ieri. Gli scatti eseguiti dall'utente contestualmente alla consultazione permettono di fissare il dettaglio paleografico prescelto o i caratteri estrinseci del documento di maggiore interesse, i particolari dell'impaginazione, della fascicolazione o della struttura codicologica del manufatto, i programmi di fotoritocco possono intervenire per rielaborare l'immagine in modo tale da rendere più agevole la lettura dei caratteri meno nitidi, la qualità dell'immagine restituita dagli *smartphone* di ultima generazione può renderla adatta alla pubblicazione, mentre la memorizzazione su supporto digitale consente una più razionale archiviazione e metadateazione delle immagini in data base personali, implementabili grazie a *software* sempre più avanzati e in grado di rispecchiare il percorso logico e consequenziale della ricerca. Ulteriori vantaggi risiedono infine nelle possibilità di condivisione offerte da simili "appunti digitali": le immagini possono facilitare quello scambio in rete di informazioni sulle fonti tra gli studiosi, che potrebbe evolversi in vere e proprie piattaforme di scambio online predisposte del Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) oppure su iniziativa degli studiosi. Si tratta però di progetti oggi impossibili da realizzare, anche semplicemente a livello elementare di scambio individuale tra studiosi, non solo per le limitazioni oggi imposte dalla normativa all'utilizzo del mezzo digitale, ma anche e soprattutto per le clausole presenti nell'autorizzazione che l'utente è tenuto a firmare in sala prima di effettuare da sé le riproduzioni; quest'ultima vincola infatti espressamente l'utilizzo dell'immagine a scopi di studio strettamente personali che impediscono la libera divulgazione di immagini di beni culturali «per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale» introdotta dall'"Art Bonus" nel codice dei beni culturali (art. 108, comma 3-bis).

Sul piano normativo più generale nell'attuale regime di riproduzione introdotto dalla vigente circolare n. 21/2005 della Direzione Generale degli Archivi si possono facilmente rilevare profili di incompatibilità sia con il codice dei beni culturali²⁹, sia con il dettato costituzionale, il quale da un lato pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (art. 9, comma 1, della Costituzione), dall'altro sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero, come si legge espressamente nella relazione illustrativa del decreto "Art Bonus" prodotta dalla Camera dei Deputati³⁰. Se poi dalle norme si scende a considerare la prassi, è facile constatare come la difesa dello *status quo* si ponga in stridente controtendenza con la più recente evoluzione delle

²⁹ L'art. 108, comma 3 del codice dei beni culturali prevede infatti espressamente che «nessun canone o corrispettivo è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione purché attuate senza scopo di lucro».

³⁰ < http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0021780 >.

policy europee, le quali incoraggiano l'uso gratuito del proprio mezzo di riproduzione nelle sale studio di archivi e biblioteche per rispondere nel modo più efficace alle esigenze degli studiosi. Dal confronto con la realtà europea emerge infine che la richiesta stessa di tariffe per l'uso del mezzo personale si caratterizza come un costume tipicamente italiano, senza eguali all'estero. Ciò non deve stupire: mal si comprende infatti la ragione di questa curiosa imposizione, giacché la fotografia con mezzo proprio, com'è ovvio, non comporta in nessun caso oneri aggiuntivi tali da giustificare legittime richieste di rimborso.

5. *Le riproduzioni digitali con mezzo proprio nei regolamenti europei*

Mentre in Italia si procedeva in direzione opposta, con un emendamento che andava ad escludere la libera riproduzione in archivi e biblioteche, a seguito di un dibattito per certi versi analogo³¹ nelle maggiori biblioteche d'Europa cadevano, uno a uno, gli ultimi ostacoli alla libera riproduzione: il 19 marzo 2015 fu la volta della *British Library*³², seguita nel settembre dello stesso anno dalla *Bibliothèque nationale de France*³³, innescando un processo virtuoso, tuttora in corso in Europa, di progressiva apertura verso *policy* più liberali che punta a rispondere nel modo più efficace alle esigenze di studio dei ricercatori. È peraltro singolare che ciò si registri negli stessi anni in cui si sta sviluppando in varie parti del mondo una avanguardia ben più estrema nei confronti del digitale, da parte di musei, biblioteche e centri di ricerca che sperimentano il libero riuso, anche commerciale, delle collezioni digitali *online*, superando i limiti che, come in Italia, vincolano l'uso dell'immagine a ragioni di studio o a finalità strettamente culturali³⁴.

In altre biblioteche pubbliche, come la *Biblioteca Nacional de España* o l'*Albertina* di Vienna, il mezzo proprio non è ammesso, ma non sono da escludere futuri ripensamenti, come è accaduto alla prestigiosa biblioteca reale di Windsor, che ha liberalizzato la fotografia in una sede dove fino a poco tempo fa qualsiasi mezzo di riproduzione era bandito dalla sala consultazione. Altrove invece il ricorso gratuito al proprio mezzo digitale è già la norma, come nella *Deutsche Nationalbibliothek* e nella *Nasjonalbiblioteket* di Oslo, o come negli archivi nazionali di Francia, Gran Bretagna, Belgio, Svizzera, Polonia, Estonia, Lituania (dal 2014), USA, Canada, Australia, Giappone e Nuova Zelanda³⁵.

³¹ Si vedano in particolare Cox, *Machines in the archives*; Darby, *The cost of historical research*.

³² < <http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2015/03/photography-in-the-manuscripts-reading-room.html> >.

³³ < http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_actu_bib/a.extension_photographie.html >.

³⁴ Modolo, *Quando il consumo*.

³⁵ < <https://fotoliberebbcc.wordpress.com/category/nel-resto-del-mondo/> >.

Se quindi la libera riproduzione sembra avere un seguito sempre maggiore da parte di archivi e biblioteche europei, forse è lecito ridimensionare i timori di chi in Italia vede nella liberalizzazione una minaccia per la sopravvivenza delle fonti documentarie di fronte alla temibile violenza della studioso armato di fotocamera (il quale, a ben guardare, s'identifica con l'utente già autorizzato a manipolare liberamente la delicata documentazione in consultazione). Al contrario è possibile rivalutare il ruolo della fotografia libera non solo come ausilio per la ricerca, ma persino come prezioso alleato per la stessa salvaguardia delle fonti documentarie, come si dirà meglio in seguito. Dall'analisi puntuale dei regolamenti di riproduzione in uso nelle *Archives nationales* di Parigi, nelle *Archives de l'État en Belgique*, e negli *UK National Archives*, e in grandi biblioteche come la *Bibliothèque nationale de France* e la *British Library* (Appendice) la norma è costituita dalla gratuità e quasi sempre dall'assenza di autorizzazione preventiva, anche se persiste una certa varietà di sfumature nella concreta applicazione di questo principio, e quindi nella gestione del rapporto tra riproduzione e conservazione, utile da approfondire anche per gli spunti operativi che possono derivare per il nostro paese in previsione di una futura riforma.

Dai casi esaminati in questo contributo si evince anzitutto che laddove il mezzo proprio è permesso non è necessario ricorrere a una autorizzazione specifica prima delle riprese, ad eccezione della sala manoscritti della *Bibliothèque nationale de France*, dove l'utente è invitato a compilare un cedolino, vistato dal funzionario di sala, con l'indicazione delle «pages reproduites» (Appendice, d). L'imposizione di tariffe sugli scatti figura viceversa come una peculiarità squisitamente italiana, che non troverebbe altri riscontri in Europa, ma che soprattutto rende assolutamente insostenibile la posizione di chi in Italia ancora difende i 3 euro per unità archivistica come deterrente per limitare il numero degli scatti nell'ipotesi che l'uso del mezzo proprio possa creare reali situazioni di rischio per la tutela del patrimonio documentario³⁶. I timori atavici per la conservazione, più apparenti che sostanziali, sembrano trasmettersi nel tempo alimentando veri e propri miti, tutti da sfatare, come testimonia il caso emblematico del *flash*, che ormai è bandito nei regolamenti di archivi e biblioteche europei più per il fastidio acustico da esso causato, che per i presunti danni che esso causerebbe al documento³⁷.

³⁶ Comunicato Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli (25/05/2015) < <http://www.bianchibandinelli.it/2015/05/25/fotografie-libere-un-comunicato-dell'associazione-bianchi-bandinelli/> >. Si veda anche l'opinione di Lucinia Speciale in seno alla stessa Associazione < <http://www.bianchibandinelli.it/2015/06/23/riproduzioni-libere-maneggiamo-con-cura/> >.

³⁷ È stato ampiamente dimostrato che i possibili rischi derivanti dall'utilizzo del *flash* sono trascurabili per le gallerie museali. In particolare il medesimo danno derivante dal *flash* è causato dall'esposizione prolungata all'illuminazione corrente delle opere. Per il materiale manoscritto conservato in archivi e biblioteche i rischi sarebbero ancor inferiori in ragione della fruizione assai più ristretta dei materiali ivi conservati. Il rischio era concreto nei primissimi prototipi di *flash* ed era legato non tanto alla luce, quanto alla possibile esplosione dei bulbi, come rilevava nel 1995 David Saunders, all'epoca responsabile del Conservation Department della National Gallery di Londra (Saunders, *Photographic Flash*, p. 71). Sullo stesso tema si vedano anche: Evans, *Photography*; Sen, *Old Masters*; Schaeffer, *Effects of light*.

Alcune istruzioni ricorrenti nei regolamenti analizzati coincidono con quelle introdotte in Italia a seguito dell'“Art Bonus”, quali l'uso di dispositivi che non determinano un contatto diretto con il supporto, il divieto del *flash* e il divieto di ricorrere al treppiede, cui si aggiungono precauzioni più specifiche, come il divieto di attivare dispositivi sonori ed eventualmente di riprodurre documenti di formato superiore alle dimensioni del banco di consultazione, cui si accompagna l'obbligo di effettuare riproduzioni dalla propria postazione di lettura.

La necessità di tutelare il diritto d'autore e la *privacy* è sempre sottolineata, ma la relativa responsabilità ricade in genere in capo all'utente, senza perciò che l'amministrazione debba attivarsi per garantirne il rispetto, come invece avviene in Italia negli istituti ministeriali (ma non, per esempio, nelle biblioteche degli istituti stranieri di Roma³⁸).

Un limite, sia pure vago, nel numero delle riproduzioni ammesse con il mezzo proprio è esplicitato in un caso, nel regolamento delle *Archives de l'État en Belgique* (Appendice, c), non per ragioni di conservazione, quanto per contrastare la riproduzione integrale di un faldone o di un fondo, in ossequio a una logica tradizionalmente “proprietaria” da parte dell'istituto. Il regolamento della *British Library* (Appendice, a) è invece l'unico a distinguere nettamente l'attività di riproduzione da quella della consultazione al punto da operare una dettagliata classificazione del materiale in tre differenti categorie in base allo stato di conservazione, che però comportano pesanti limitazioni al regime di libera riproduzione. All'estremo opposto si collocano la *Bibliothèque nationale de France* (Appendice, d) e, soprattutto, le *Archives nationales* parigine (Appendice, e) e i *National Archives UK* (Appendice, b) in cui il ricorso alla *self reproduction* appare più libero e generalizzato. Qui infatti le attività di riproduzione e consultazione sembrano coincidere, garantendo comunque un buon bilanciamento tra le ragioni della fruizione e le cautele imposte dalla tutela.

6. Libera riproduzione e conservazione del patrimonio archivistico e bibliografico: linee guida per una riforma della fotografia in archivi e biblioteche

In Italia l'auspicata modifica dell'art. 108 del codice dei beni culturali dovrebbe a breve reintrodurre la liberalizzazione delle riproduzioni negli archivi e biblioteche statali. Il dettaglio della possibile riforma è stato definito da una nuova mozione del Consiglio Superiore Mibact, datata 16 maggio 2016, che traccia, in sei punti fondamentali, le linee guida operative che potrebbero ispirare la futura circolare applicativa ministeriale³⁹. Accolto con favore

³⁸ Giupponi, *Galeotto fu lo scatto*, p. 51.

³⁹ <http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1463492168928_Mozione_Riproduzioni_CSBCP_16_maggio_2016.pdf>. La mozione è stata oggetto di approfondimento in Modolo, *Archivi e biblioteche*; Volpe, *Un patrimonio italiano*, pp. 205-211.

anche dall'Associazione Nazionale Archivistici Italiani (ANAI)⁴⁰, il documento estende la sua efficacia all'intera gamma dei beni culturali nel richiedere di semplificare la procedura burocratica sottesa alla richiesta di concessione di pubblicazione delle riproduzioni, come già proposto da "Fotografie libere per i Beni Culturali"⁴¹, sostituendo l'attuale domanda di autorizzazione alla pubblicazione (che per gli archivi prevede un modulo cartaceo con marca da bollo) con una semplice e rapida comunicazione per via telematica dell'intenzione di pubblicare all'istituto detentore del bene (punto 4) e di agevolare forme di condivisione *online* delle riproduzioni eseguite dagli studiosi in apposite piattaforme web (punto 6)⁴².

Relativamente alla fotografia in archivi e biblioteche il Consiglio Superiore Mibact auspica una riforma del regime delle riproduzioni che possa rispondere nel modo più efficace alle esigenze della ricerca e delle norme a tutela del diritto di autore e della riservatezza e nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del patrimonio documentario. In particolare la mozione affronta direttamente il tema del rapporto tra riproduzione e conservazione già sollevato in relazione alle *policy* europee, tant'è che al punto 2 si rileva che «in presenza di mezzi di riproduzione a distanza (fotocamera o *smartphone*) non si determinerà un contatto diretto con il supporto potenzialmente lesivo per l'integrità del bene»: è questa infatti l'unica forma di libera riproduzione consentita dal codice dei beni culturali. La diffidenza verso la riproduzione è ormai da considerarsi residuo di timori del passato prossimo, forse comprensibili fino a una decina di anni orsono, in presenza cioè di mezzi di riproduzione a contatto come macchine fotocopiatrici o *scanner* (in uso fino a pochi anni fa negli archivi per riprodurre registri cinquecenteschi). Lo è invece assai meno oggi se si pensa agli attuali dispositivi di riproduzione a distanza come le fotocamere digitali compatte e *smartphone*, ormai ubiquitariamente diffusi⁴³. La tecnologia sempre più avanzata di questi mezzi consente di ottenere immagini di qualità per le necessità della ricerca anche in condizioni di illuminazione apparentemente sfavorevoli, senza la tentazione, e il conseguente rischio, di danneggiare, per compressione, le

⁴⁰ Comunicato del Direttivo ANAI del 13 giugno 2016 < http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=969&munu_str= >.

⁴¹ < <https://fotoliberebbcc.wordpress.com/category/la-nostra-proposta/> >.

⁴² Era questo, in fondo, il senso dell'emendamento proposto in Senato nel 2008, purtroppo respinto, che mirava a cedere gratuitamente ai richiedenti le riproduzioni di beni culturali già digitalizzati con fondi pubblici: proposta di modifica n. 39.10 al ddl n. 974 presentata dalla sen. Stefania Giannini: «Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) all'articolo 108 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 3-bis. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni in formato digitale già in possesso degli enti che le conservano. I richiedenti, qualora tali riproduzioni fossero inaccessibili per motivazioni tecniche, possono partecipare ai costi a beneficio dell'Ente che le conserva e di chiunque altro ne accederà in futuro» < <http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMENDC&leg=17&id=711872&idoggetto=737734> >.

⁴³ Di diverso avviso, tuttavia, Lucinia Speciale, secondo la quale «consentire le riprese personali a chi abbia mezzi propri non significa garantire un diritto a tutti, ma solo a quelli che possono permettersi uno strumento relativamente costoso» < <http://www.bianchibandinelli.it/2015/06/23/riproduzioni-libere-maneggiamo-con-cura/> >.

preziose legature dei codici, e senza aggiungere altre inutili forme di stress meccanico al manoscritto⁴⁴.

Il digitale dunque non è di per sé ostile alla conservazione, e anzi consente di ridurre al minimo quell'inutile usura dei documenti che si determina nel corso di una prolungata e reiterata attività di consultazione, e che spesso è evitabile con il libero ricorso alla fotografia; ad analoghe conclusioni è giunta non la voce interessata di un utente, ma la stessa direttrice della Sala Studio dell'Archivio di Stato di Firenze, la quale ha commentato in questi termini gli effetti positivi della liberalizzazione nel breve intermezzo del mese di giugno 2014, precedente all'approvazione dell'emendamento restrittivo, quando cioè gli utenti erano autorizzati ad effettuare riprese con il proprio mezzo contestualmente alla consultazione: «Abbiamo potuto riscontrare che la fotoriproduzione diretta da parte dell'utente non disturba i lavori degli altri studiosi e non danneggia i pezzi, che anzi sono sottoposti a minori movimentazioni (sala di studio-depositi-laboratorio di fotoriproduzione-depositi)»⁴⁵.

Ciò premesso, l'obiettivo principale della mozione è stato quello di puntare al massimo beneficio per la ricerca nel rispetto tanto delle istanze di conservazione, quanto delle norme a tutela del diritto di autore e *privacy*, raccomandando la gratuità e l'esenzione dall'autorizzazione preventiva per la riproduzione con mezzo proprio di documenti di archivio non contenenti dati sensibili e per i volumi editi entro il 1900 (punto 2)⁴⁶. L'autorizzazione preventiva, che in linea teorica rimette la riproduzione del pezzo alla discrezionalità del funzionario, appare poco sensata non solo in rapporto agli esempi europei sopra citati, ma anche perché una manipolazione poco attenta e rispettosa del bene si può verificare indifferentemente in sede sia di riproduzione sia di consultazione. Se vi saranno rischi durante la consultazione, questi si riproporranno con un dispositivo digitale tra le mani: non si ravvisa infatti sostanziale

⁴⁴ Sono affermazioni ovvie solo in apparenza, come si apprende dai verbali della seduta del Consiglio Superiore del 21 luglio 2014: «La dott.ssa Procaccia segnala, a proposito di documenti archivistici, che in questo caso bisogna anche distinguere perché se si fotocopia, o meglio, se si vuole fotografare anche con una macchina digitale, anche con il telefonino, un documento d'archivio, per esempio del 17esimo secolo, viene una riproduzione illeggibile, perché in quel caso quasi sempre l'inchiostro è trapassato e la riproduzione è inutilizzabile, a meno che non venga spostato, posizionato e illuminato in una certa maniera. Stesso discorso è da farsi per una pergamena ingiallita e per una serie di tipologie documentarie. Anche nella documentazione contemporanea una velina è difficilmente riproducibile con una pura e semplice riproduzione fotografica sul posto in cui si sta effettuando la riproduzione. Quindi in ogni caso il problema presenta una serie di situazioni molto diverse: in alcuni casi non è soltanto un problema di sicurezza negli archivi, nel senso che la manipolazione di un foglio singolo è a rischio di furto [...], quanto il fatto che per avere una riproduzione utilizzabile, in una serie di casi, è necessario adottare una serie di accorgimenti che il decreto ["Art Bonus"] comunque in qualche modo segnala quando dice "senza toccare...". Quindi c'è effettivamente un problema interpretativo» (Sintesi del verbale, seduta del Consiglio Superiore Mibact del 21 luglio 2014, p. 3, disponibile *online* <http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1406290434496___Sintesi_VERBALE_21_luglio_2014.pdf>.

⁴⁵ <<https://fotoliberebbcc.wordpress.com/2015/02/21/1911/>>.

⁴⁶ Limite temporale convenzionale giustificato appunto dalle privative in materia di diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633).

differenza tra le due attività in rapporto alle istanze di conservazione, come puntualizza Carlo Federici, docente di Teorie e tecniche della conservazione dei materiali archivistici e librari all'Università Ca' Foscari, nel corso di una intervista rilasciata a «Il manifesto» (17/06/2015)⁴⁷:

È ragionevole perciò prevedere che negli archivi e nelle sale manoscritti e rari delle biblioteche tutto ciò che si manipola durante la normale consultazione si possa anche maneggiare per la riproduzione a distanza, senza che vi sia quindi alcuna soluzione di continuità tra le due attività a livello sia concettuale sia operativo, in quanto la fotografia va intesa come parte integrante dell'attività di consultazione, da svolgere, in via ordinaria, direttamente dalla propria postazione (Appendice, b, e); fermo restando che, in caso di eventuale danneggiamento la tracciabilità dell'utente rimarrebbe comunque assicurata dal modulo di richiesta scritta che oggi l'utente deve compilare ovunque e in ogni caso per la consegna in consultazione all'utente di qualunque pezzo. Nella mozione si richiede di mantenere l'autorizzazione alla riproduzione solo nei casi in cui si riconoscano nella documentazione privative in materia di diritto d'autore o protezione di dati personali. Si raccomanda perciò la sottoscrizione, da parte dell'utente, di una dichiarazione di assunzione di responsabilità sul corretto uso della documentazione, nel rispetto di quanto dispone il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (D.L. 196/2003, all. A2) all'art. 11 (Diffusione), secondo una formula, quella dell'autodichiarazione, per certi versi analoga a quella già richiesta dalle *Archives de l'État en Belgique* (Appendice, c).

Di notevole interesse è infine la richiesta espressa di non introdurre alcuna limitazione nel numero di scatti consentiti in presenza di testi di pubblico dominio (punto 1)⁴⁸ e di non escludere a priori dalla riproduzione con mezzo proprio fondi o unità documentali (punto 3), che invece si registra, come s'è visto, nel regolamento della *British Library* (Appendice, a). Si realizzerebbe in tal modo, alle condizioni sopra esposte, l'equivalenza tra consultazione e riproduzione già incontrata nei regolamenti degli istituti francesi, e in particolare presso le *Archives nationales* (Appendice, e) e i *National Archives*

⁴⁷ «La riproduzione non determina alcun contatto con l'oggetto da riprodurre poiché l'apparecchio deve necessariamente essere posto a una certa distanza dall'oggetto. Se mai è la consultazione che potrebbe sollecitare materialmente il documento. Ma, ribadito che libri e documenti vengono conservati per essere studiati, credo che sia il caso di sfatare la superstizione che il degrado di questi beni culturali sia accelerato dalla fruizione. Parlo ovviamente della fruizione prudente e avvertita: un libro antico non può essere consultato come si farebbe con un quotidiano che è prodotto per durare un giorno. Ciò premesso, stabilito che è nostro dovere trasmettere ai posteri il patrimonio culturale che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri, vorrei far notare che anche noi siamo tra i posteri cui spetta il godimento di quelle testimonianze del passato» (Pigliaru, *Un selfie*).

⁴⁸ Presso la sala «Manoscritti e rari» della Biblioteca Marciana di Venezia per esempio vige un curioso limite quantitativo, che tra l'altro, in quanto giornaliero, è facilmente eludibile. Nel regolamento si apprende infatti che «non è consentita la ripresa di più di 20 carte e in ogni caso non oltre il 10% della consistenza di un singolo volume» < <http://marciana.venezia.sbn.it/la-biblioteca/i-servizi/servizio-fotoriproduzioni> >.

UK (Appendice, b). Del resto non si vede la ragione per cui uno studioso, già accreditato e autorizzato dagli istituti alla manipolazione di pezzi fragilissimi e unici, non possa anche riprodurli a distanza⁴⁹. È forse poco noto, ma una forma di equivalenza tra consultazione e riproduzione già si riscontra in Italia in un importante istituto ministeriale, e precisamente nel Gabinetto Stampe e Disegni degli Uffizi a partire dall'entrata in vigore del decreto "Art Bonus", e cioè dal 1 giugno 2014. Trattandosi di un museo, per effetto della liberalizzazione – e per la gioia degli storici dell'arte –, da due anni si possono fotografare gratuitamente e senza autorizzazioni i delicatissimi disegni dei maggiori artisti del Rinascimento ivi conservati, senza eccezioni tipologiche: è possibile infatti sia che si tratti di fogli sciolti, sia che si tratti di codici, sia di legature cinque, sei o settecentesche. Prima dell'"Art Bonus" occorre rivolgersi a un costoso servizio di riproduzione, mentre oggi tutto ciò è permesso unicamente perché gli Uffizi sono, beninteso, un museo. Se però disegni simili fossero oggetto di consultazione in una biblioteca o tra le pagine di un codice in un archivio, cesserebbero immediatamente di essere fotografabili in quanto qualificati come beni archivistici o bibliografici. Ammesso che l'esclusione dei beni bibliografici e archivistici si possa spiegare con particolari esigenze di conservazione, è evidente che il paradosso generato dall'"Art Bonus" diventa una testimonianza rassicurante in questo senso: la riproduzione libera e gratuita non può essere intesa come una attività nociva per la conservazione, o almeno non più di quanto non lo sia la manipolazione per consultazione.

L'esigenza della conservazione troverebbe in ogni caso una risposta soddisfacente, sempre secondo la mozione, nell'escludere dalla consultazione il materiale fragile già digitalizzato dall'istituto, o in alternativa predisponendo postazioni riservate o precauzioni particolari a monte, già in sede di consultazione (punto 3). È bene soffermarsi ora sull'eccezione dei materiali che, per la loro fragilità o per il particolare pregio, necessitano di particolari precauzioni nel momento in cui essi vengono manipolati. Per assicurare una miglior tutela del materiale documentario si propone di conseguenza non di escludere a priori tali categorie dalla liberalizzazione, quanto piuttosto di sottoporle a monte, ovvero già nel corso della consultazione, alla diretta sorveglianza del funzionario di archivio/biblioteca, come insegna il caso delle *Archives nationales* (Appendice, e). È precisamente qui che subentra il ruolo fondamentale di archivisti e bibliotecari nell'educazione dell'utenza alla conservazione, che può tradursi in precise istruzioni verbali del funzionario prima della consultazione (o riproduzione) di un documento particolarmente delicato, oppure può sfruttare l'efficacia visiva di video dimostrativi da pubblicare in rete o proiettare in apposite postazioni della sala studio, come nel caso della *British Library* o dei *National Archives* di Londra (Appendice, a-b; figg. 1-2).

⁴⁹ Come giustamente sottolinea Claudio Ciociola, ordinario di Filologia Italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa, in un contributo sul problema della libera riproduzione in archivi e biblioteche (Ciociola, *Libere riproduzioni*).



Fig. 1. La riproduzione con mezzo proprio nelle sale studio. Fotogramma tratto dal video tutorial diffuso in rete dalla British Library: < http://www.bl.uk/reshelp/inrooms/stp/copy/selfsrvcopy/book_photography_video.mp4 >.




Fig. 2. Utilizzo di cunei in gommapiuma e cordoncini di piombo per garantire la tutela del materiale documentario nel corso della consultazione e riproduzione con mezzo proprio. Fotogramma tratto dal video tutorial diffuso in rete dalla British Library: < http://www.bl.uk/reshelp/inrooms/stp/copy/selfsrvcopy/book_photography_video.mp4 >.

In questi brevi *tutorial* si raccomanda l'utilizzo di cunei in gommapiuma e di cordoncini di piombo per tenere aperte le pagine del manoscritto senza danneggiarne il dorso, e valgono anche a ricordarci l'importanza di semplici strumenti che dovrebbero sempre far parte dell'equipaggiamento ordinario di ogni archivio e di ogni biblioteca anche in Italia. L'istanza di conservazione è infatti percepita, talvolta, come un aspetto accessorio e marginale nelle sale studio di molti archivi e biblioteche, salvo poi palesarsi puntualmente

quando si tratta di esprimere obiezioni a una compiuta liberalizzazione del patrimonio culturale. La piena consapevolezza del fatto che il monitoraggio del materiale documentario coinvolge ogni fase della manipolazione fisica del bene bibliografico e archivistico dovrebbe invece servire a convincersi che il miglior sostegno alla conservazione proviene da un'utenza informata e correttamente guidata.

In alternativa si potrà sempre decidere di escludere a monte, cioè sin dal momento della consultazione ordinaria, il materiale fragile già digitalizzato dall'istituto, vincolando però una simile restrizione all'impegno di renderlo disponibile liberamente *online* al fine di assicurarne la più diffusa fruibilità⁵⁰, o gratuitamente all'utente che ne faccia richiesta per motivi di studio, come opportunamente previsto dal punto 6 della mozione del Consiglio Superiore Mibact. Spesso accade al contrario che i fondi digitalizzati rimangano congelati in pile di DVD o nell'*hard disk* dell'istituto per essere ceduti, a pagamento e attraverso una istantanea operazione di "copia-incolla", all'utente che richiede il rilascio della singola copia digitale⁵¹. Sarebbe senz'altro di notevole utilità un piano nazionale che selezioni prioritariamente i fondi più richiesti o i documenti più compromessi a livello conservativo in vista della loro digitalizzazione; al tempo stesso sarebbero da evitare imprese mirabolanti, ma prive di reale progettualità, che rischiano di tradursi solo in un inutile dispendio finanziario a danno della conservazione degli originali.

7. Conclusioni

Possiamo oggi guardare con spirito costruttivo a numerose esperienze europee in materia di riproduzione con mezzi propri, non certo in nome di un pregiudizio esterofilo, ma perché esse sono foriere di significativi spunti di riflessione alla luce di esperienze consolidate negli ultimi anni. La libera riproduzione digitale dunque, lungi dal rappresentare di per sé un rischio per l'integrità del bene, può al contrario agevolare la conservazione dello stesso, se l'auspicata liberalizzazione consentirà di ripensare concretamente il rapporto tra fruizione, riproduzione e conservazione nel senso indicato dalla mozione del Consiglio Superiore del Mibact.

Non si dimentichi che chi consulta e riproduce un manoscritto non solo ne fruisce, ma insieme lo valorizza facendone emergere, attraverso la ricerca, quel valore storico che è la ragione per la quale noi lo conserviamo e lo trasmettiamo al futuro. Da questo punto di vista la conservazione dei beni

⁵⁰ A questo proposito basti l'esempio illuminante di *Gallica BNF* con milioni di documenti e volumi disponibili gratuitamente sul sito web della *Bibliothèque nationale de France* <<http://gallica.bnf.fr/>>.

⁵¹ Si vedano, a titolo esemplificativo, i costi delle riproduzioni di immagini già in formato digitale nel sito web della biblioteca Corsiniana a Roma <http://www.lincci.it/files/biblioteca/Tariffario_Biblioteca_2015.pdf>.

culturali, e non solo delle fonti documentarie, deve infatti essere una premessa necessaria alla loro fruizione e valorizzazione. La fruizione del materiale archivistico e bibliografico richiede ovviamente cautele proporzionali allo stato di conservazione e alla rarità del materiale, ma sono al tempo stesso da evitare misure iperprotettive che comprimono inutilmente le possibilità di riproduzione, ovvero l'accessibilità digitale, laddove venga garantito il rispetto dei parametri normativi in materia di diritto d'autore e *privacy*. È ovvio che virtualmente la miglior conservazione per un codice consisterà sempre nel tenerlo lontano da mani che possano sfogliarlo e possibilmente in un luogo buio e inaccessibile, così come un monumento all'aperto potrà essere apparentemente tutelato al meglio se cinto da un'irta e impenetrabile cancellata (come quella proposta l'anno scorso intorno all'elefante di piazza della Minerva a Roma in seguito al recente sfregio) che, se anche potrà metterlo meglio al riparo da possibili atti vandalici, rischierà di condannarlo gradualmente all'oblio sottraendolo alla città, ai suoi possibili riusi sociali e in generale alla collettività quale legittima proprietaria.

Proprio la libera riproduzione dei beni bibliografici e archivistici può invece avere un ruolo importante nel riconoscimento collettivo del patrimonio culturale anzitutto come bene comune, prima ancora che come proprietà dell'ente pubblico. I divieti o le tariffe di riproduzione, sulla cui legittimità si discute, sono infatti espressione delle prerogative di proprietà che l'amministrazione esercita sui beni di sua pertinenza⁵². La logica dei *commons*, cui si ispira la libera riproduzione promossa da "Fotografie libere per i Beni Culturali", ribalta a favore della cittadinanza questa visione proprietaria, e trova qui il suo *humus* ideale, essendo radicata soprattutto nelle *secretae* carte d'archivio quella concezione proprietaria e amministrativo-burocratica che ostacola talvolta il libero svolgimento delle attività di ricerca. La riforma della fotografia sarà, molto di più che un ausilio alla scienza, un mezzo importante per rinsaldare il rapporto fiduciario tra il Ministero dei beni culturali e l'utenza, per avvicinare i cittadini allo studio delle fonti documentarie, e in generale per fare uscire finalmente archivi e biblioteche da quello stato di marginalità cui sembrano essere, non da oggi, fatalmente condannati⁵³.

Un'ultima riflessione deriva dalle specificità del caso italiano legate al concetto ampio di bene culturale e alla relativa normativa di tutela. All'estero la riproduzione gratuita con mezzo proprio, per quanto sia una pratica sempre più generalizzata, è in genere legata alla discrezionalità dei singoli istituti. È quindi evidente che se il codice dei beni culturali e le circolari successive

⁵² Resta, *Chi è proprietario delle Piramidi?*, pp. 597-603; Resta, *Le fotografie delle Catacombe*. Di diverso avviso invece Moro, *La riproduzione delle opere d'arte*.

⁵³ Scrive a questo proposito Gino Roncaglia: «le biblioteche non sono affatto rese inutili o obsolete dall'avvento del digitale, a patto di ripensarle non solo come soggetti individuali di conservazione e accesso fisico (dimensione comunque imprescindibile), ma anche come rete di servizi avanzati di alfabetizzazione, mediazione e disseminazione informativa, tanto sul territorio quanto *on-line*» (Roncaglia, *Il naufragio*).

giungeranno a decretare la libera riproduzione in *tutti* gli archivi e in *tutte* le biblioteche pubbliche nei termini stabiliti dalla mozione del Consiglio Superiore, sarà una occasione per aggiornare il disegno costituzionale alle nuove frontiere della libera ricerca e quindi per continuare a proporre la normativa italiana come un paradigma all'avanguardia nel panorama internazionale. Non più quindi solo in virtù della nostra illustre e secolare tradizione normativa in materia di tutela, ma anche per l'innovazione culturale che saremmo ancora in grado di produrre.

Appendice

a. *British Library*

Il *Preservation Department* ha prodotto una serie di brevi video (*collection care videos*) predisposti per essere proiettati nelle aree pubbliche della biblioteca, ma anche visualizzabili *online*, allo scopo di dare dimostrazione pratica del modo più corretto di manipolare volumi e documenti, nella convinzione che la collaborazione dell'istituto con l'utenza sia la migliore garanzia per una conservazione efficace⁵⁴. Agli utenti si raccomanda in particolare di tenere saldamente la fotocamera o lo *smartphone* con entrambe le mani, mentre le pagine del codice potranno essere tenute aperte grazie a pesi o cordoncini di piombo destinati altresì ad evitare qualsiasi tentazione di comprimere il dorso del volume. È ammesso l'uso di fotocamera, *tablet* e *smartphone*, ma non di *scanner*, treppiedi o di lenti aggiuntive; è inoltre vietato l'uso del *flash* e di segnali acustici. Per arrecare il minimo disturbo all'utenza la fotografia va eseguita da seduti (in piedi in caso di unità di grandi dimensioni e da postazioni riservate), non è consentita la riproduzione di persone o di pezzi in consultazione presso altri studiosi⁵⁵. Non tutti i manoscritti sono fotografabili, e ciò è immediatamente segnalato all'utente al momento della presa delle unità archivistiche, le quali sono tutte contrassegnate da un segnalibro al loro interno di colore verde, giallo o rosso, funzionale a regolare il rapporto tra consultazione e riproduzione⁵⁶: le unità con il contrassegno verde possono essere consultate e liberamente fotografate in postazioni specifiche all'interno della sala studio, i volumi con il contrassegno giallo possono essere consultati ma non riprodotti con il proprio mezzo, infine se il segnalibro è di colore rosso il documento non è né riproducibile né liberamente consultabile, essendo richiesta in questi casi una speciale lettera di presentazione per la sola consultazione, che avverrà in postazioni riservate. Per ragioni di conservazione sono esclusi i volumi a stampa antecedenti il 1851, le stampe e i manoscritti musicali, i manoscritti orientali, i codici miniati, le unità di formato superiore all'A4, quelle di peso superiore ai 4 kg, le unità che presentano una legatura particolarmente stretta, le unità danneggiate o fragili, le fotografie e gli atti amministrativi pubblici⁵⁷. Sempre per motivi di conservazione, per prevenire un'inutile manipolazione del materiale l'utenza è invitata a verificare preliminarmente se i testi da riprodurre sono già disponibili *online* nella sezione *Digitised Manuscripts* o nel *Catalogue of Illuminated Manuscripts*. Infine

⁵⁴ < <http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/videos/index.html> >.

⁵⁵ < http://www.bl.uk/reshelp/inrooms/stp/copy/selfsvcopy/reading_room_photography_guidelines_st_pancras.pdf >.

⁵⁶ < <http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2015/03/photography-in-the-manuscripts-reading-room.html> >.

⁵⁷ < <http://www.bl.uk/reshelp/inrooms/stp/copy/presregs/preserv.html> >.

la responsabilità per il rispetto del *copyright* e della legge a protezione della *privacy* ricade interamente sull'utente e non sull'amministrazione.

b. *National Archives UK*

Nella *Self-Service Photography of Records Policy* è ammesso l'uso unicamente di dispositivi di riproduzione a distanza, con esplicita esclusione degli *scanner*; è inoltre vietato qualsiasi mezzo possa essere dannoso per la conservazione dei documenti e qualsiasi segnale acustico capace di recare disturbo all'utente. Al momento della registrazione in archivio lo studioso è tenuto a prendere visione di video dimostrativi alla corretta manipolazione dei volumi nel corso della consultazione e riproduzione⁵⁸. Nel regolamento non si esclude a priori dalla riproduzione alcuna categoria documentaria⁵⁹ e, al pari delle *Archives nationales* parigine (Appendice, e), gli utenti sono liberi di riprodurre le unità che ricevono normalmente in consultazione in sala studio non essendo richiesta alcuna autorizzazione preventiva.

c. *Archives de l'État en Belgique*

Non è prevista un'autorizzazione preventiva per ogni ripresa; tuttavia al momento dell'iscrizione si richiede al lettore, tra i vari adempimenti, anche la sottoscrizione di un modulo specifico⁶⁰ nel quale si dichiara che le riproduzioni non dovranno riguardare una parte significativa dell'archivio (introducendo quindi un limite quantitativo alle riproduzioni), e soprattutto si dichiara di essere pronti a osservare le disposizioni elencate nella «Direttiva concernente la realizzazione personale delle riproduzioni fotografiche dei documenti d'archivio»⁶¹. In essa sono indicate anzitutto le tipologie di documenti liberamente riproducibili, tra cui sono elencati i documenti non più protetti dal diritto di autore e non contenenti dati personali, mentre non si opera alcuna distinzione in base allo stato di conservazione; si specifica per converso il tipo di utilizzo consentito e le modalità pratiche per effettuare le riprese in condizioni di sicurezza, che prevedono l'interdizione del *flash*, di treppiedi e di apparecchiature che prevedono un contatto diretto, escludendo le riprese nel caso in cui il documento eventualmente superi la dimensione del tavolo di lettura.

⁵⁸ «At any of the available computers within reader registration you should register your personal details and complete a short online document handling information tutorial. Once completed, you can collect your reader's ticket from the registration desk, where a member of staff will also take your photograph» < <http://nationalarchives.gov.uk/about/visit-us/researching-here/handling-documents/> >.

⁵⁹ < <http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/photopolicy.pdf> >.

⁶⁰ *Déclaration concernant la réalisation personnelle de reproductions photographiques de documents d'archives* < http://www.arch.be/docs/declaration_photos.pdf >.

⁶¹ < http://www.arch.be/docs/directive_photos.pdf >.

d. *Bibliothèque nationale de France*

Il nuovo regolamento disciplinante le riproduzioni è entrato in vigore il 7 settembre 2015, data a partire dalla quale si è generalizzato l'utilizzo gratuito del mezzo proprio in tutte le sale di lettura della biblioteca, sia per gli stampati sia per i manoscritti. Il regolamento all'art. 2.3 proibisce l'uso del *flash* e di qualsiasi apparecchio che determini un contatto diretto col supporto, mentre stabilisce che la ripresa deve essere effettuata senza scopo di lucro, senza segnalazioni acustiche e nel rispetto del diritto di autore (con soglie massime pari al 10% per un libro e al 30% per un periodico). Non sono riproducibili (art. 3) tutti i documenti contrassegnati «Reproduction interdite», manuali relativi a *software*, banche dati elettroniche, nonché opere d'arte le cui copie sono destinate ad essere utilizzate per lo stesso scopo per cui è stato creato l'originale, ricerche di mercato inedite, tesi di laurea non pubblicate, il periodico «L'illustration», e documenti inediti senza previa autorizzazione dei titolari dei diritti. Dal punto di vista della conservazione è bene evidenziare che in presenza di documenti fragili il bibliotecario può prescrivere di volta in volta le condizioni più idonee per garantire la tutela del materiale documentario, ma senza escludere a priori alcuna categoria documentale⁶². Per la riproduzione con mezzo proprio del materiale bibliografico non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva, mentre per i manoscritti l'utente è tenuto a dichiarare per iscritto in un modulo prestampato con l'indicazione del nome, cognome e postazione dell'utente, segnatura e pagine riprodotte, da far vistare dal funzionario di sala.

e. *Archives nationales de France*

Secondo il regolamento delle *Archives nationales*, che agli artt. 18-22 regola la *Reproduction et réutilisation des documents* in sala studio, è possibile riprodurre liberamente con il proprio dispositivo digitale senza *flash*, solo per finalità diverse dal lucro, la documentazione in lettura direttamente dalla propria postazione di consultazione, al pari dei *National Archives UK* (Appendice b)⁶³. Fanno tuttavia eccezione i documenti che si consultano in postazioni riservate, i quali, essendo sottoposti a particolari restrizioni dovute allo stato di conservazione, sono riproducibili solo a seguito del rilascio di una autorizzazione scritta da parte del presidente della sala di lettura (art. 19)⁶⁴.

⁶² «Pour les documents fragiles, le bibliothécaire pourra aménager les conditions de prise de vue» < http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/services_lecteurs/a.photocopies_impression_donnees.html >.

⁶³ < <http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/reproduire-un-document> >.

⁶⁴ «La prise de vue avec un appareil photographique numérique ou analogique, sans utilisation du flash, est autorisée dans les salles de consultation, exception faite des documents consultés aux places de réserve, pour lesquels il faut solliciter l'autorisation écrite du président de la salle de lecture»: < <http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11361/PDF-reglmt+salles+de+consultation.pdf/a958e03e-8f85-4be8-820e-aad22b577c68> >.

Ai sensi dell'ordinanza 2005-650 del 6 giugno 2005, che integra la legge 78-753 del 17 luglio 1978, sono state fissate regole per il riutilizzo dei dati pubblici che prevedono l'assenza di qualsiasi autorizzazione per l'utilizzo delle riproduzioni per finalità non lucrative e la stipula di una convenzione formale con l'amministrazione qualora invece si opti per il riutilizzo dell'immagine a fini commerciali (art. 22), secondo una distinzione che si rinviene all'art. 108, comma 3-bis del codice dei beni culturali nella recente riformulazione introdotta dalla legge "Art Bonus"⁶⁵.

⁶⁵ È libera infatti solo la riproduzione per finalità culturali in base all'art. 108, comma 3-bis: «Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: [...] 2. la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto».

Opere citate

- W. Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Torino 1966.
- A. Bruognoli, *Riproduzione di beni culturali. Appello al ministro Bray*, in «ROARS», 25 settembre 2013 < <http://www.roars.it/online/riproduzione-di-beni-culturali-appello-al-ministro-bray/> >.
- A. Bruognoli, *Ancora sulla riproduzione dei beni culturali*, in «ROARS», 5 ottobre 2014 < <http://www.roars.it/online/ancora-sulla-riproduzione-dei-beni-culturali/> >.
- A. Bruognoli, S. Gardini, *Fotografia digitale, beni archivistici e utenti: l'impiego e la diffusione di una nuova tecnologia nella normativa e nelle iniziative dell'amministrazione archivistica*, in «Archivi e Computer», 9 (2013), 1, pp. 213-256.
- C. Ciociola, *Libere riproduzioni negli archivi e nelle biblioteche*, in «Treccani PEM», 18 giugno 2015 < http://www.treccani.it/magazine/cultura/Libere_riproduzioni_negli_archivi_e_nelle_biblioteche.html# >.
- M. Ciurcina, P. Grossi, *Considerazioni sugli Open Data e i beni culturali e paesaggistici in Italia. Il decreto Artbonus: cosa cambia per la riproduzione dei beni culturali?*, in *ArcheoFOSS. Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica*. Atti del IX Workshop, Verona, 19-20 giugno 2014, a cura di P. Basso, A. Caravale, P. Grossi, Firenze 2016, pp. 35-41.
- M. Cordaro, *La proposta di un Tariffario per la riproduzione e l'uso del patrimonio culturale pubblico*, in «Notiziario», 8 (1993), 42-43, pp. 34-37.
- R. Cox, *Machines in the archives: Technology and the coming transformation of archival reference*, in «First Monday», 12 (2007), 11 < <http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2029/1894> >.
- N. Darby, *The cost of historical research: why archives need to move with the times*, in «The Guardian», 23 marzo 2013 < <https://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/may/23/history-research-costs-archive-fees> >.
- R. Delle Donne, *Le fonti digitali e le pratiche della ricerca. Recensione a Stefano Vitali, Passato digitale. Le fonti dello storico nell'era del computer. Milano, Bruno Mondadori, 2004*, in «Reti Medievali Rivista», 6 (2005), 2, pp. 1-14 < <http://dx.doi.org/10.6092/1593-2214/195> >.
- R. Delle Donne, *Un intreccio di iniziative scientifiche. Reti Medievali e il futuro della storiografia digitale*, in «Reti Medievali Rivista», 15 (2014), 2, pp. 93-156 < <http://dx.doi.org/10.6092/1593-2214%2F439> >.
- A. De Robbio, *Fotografie di opere d'arte: tra titolarità, pubblico dominio, diritti di riproduzione, privacy*, in «Digitalia», 10 (2014), 1, pp. 11-44.
- M. Evans, *Photography: can gallery exhibits be harmed by visitors using photographic flash?*, in «Museum Management and Curatorship», 13 (1994), pp. 104-106.
- G. Gallo, *Il decreto "Art Bonus" e la riproducibilità dei beni culturali*, in «Aedon», 17 (2014), 3 < <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/gallo.htm> >.
- S. Gardini, *Protezione dei dati personali e riproduzione digitale dei documenti archivistici*, in «Jlis.it», 7 (2016), 3 < leo.cineca.it/index.php/jlis/article/download/11641/11059 >.
- I. Giupponi, *Galeotto fu lo scatto. E la cultura*, in «Left», 12 dicembre 2015, pp. 48-51.
- R. Lupoli, *Libere foto di fonti documentarie in archivi e biblioteche in libero Stato*, in «Left», 11 marzo 2015 < <http://www.left.it/2015/03/11/libera-foto-di-fonti-documentarie-in-archivi-e-biblioteche-in-libero-stato/> >.
- R. Maiello, *I diritti della biblioteca reloaded. Accesso alla conoscenza, proprietà intellettuale e nuovi servizi sette anni dopo il convegno del 2008*, in «Biblioteche oggi Trends», 1 (2015), 1, pp. 85-98.
- D. Manacorda, *L'Italia agli Italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale*, Bari 2014.
- M. Modolo, *Il sogno infranto delle libere riproduzioni*, in «Il Giornale dell'Arte», 10 settembre 2014 < <http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2014/9/120926.html> >.
- M. Modolo, *Ricerca storica e libertà di scatto*, in «Il Giornale dell'Arte», 10 aprile 2015 < <http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2015/4/123892.html> >.
- M. Modolo, A. Tomicelli, *Una possibile riforma sulla riproduzione dei beni bibliografici ed archivistici*, in «Aedon», 19 (2016), 1 < <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/1/modolo.htm> >.
- M. Modolo, *Quando il consumo è senza rivalità*, in «Il manifesto», 14 aprile 2016 < <http://ilmanifesto.info/se-il-consumo-e-senza-rivalita/> >.

- M. Modolo, *Archivi e biblioteche. Via libera alle fotografie?*, in «Artribune», 28 maggio 2016 < <http://www.artribune.com/2016/05/archivi-biblioteche-fotografie-diritto/> >.
- L. Moro, *La riproduzione delle opere d'arte nel Codice dei Beni Culturali*, in *Diritto d'autore in mostra. Gestione del diritto d'autore nell'organizzazione delle mostre d'arte*. Abstracts del convegno (Roma, 4 dicembre 2014) < http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/505/relazioni-articoli-ed-estratti/relazioniarticoliestratti_553f3b128018b/19 >.
- A. Pigliaru, *Un selfie pagato a caro prezzo*, in «Il manifesto», 17 giugno 2015 < <http://ilmanifesto.info/un-selfie-pagato-a-caro-prezzo/> >.
- G. Resta, *Chi è proprietario delle Piramidi? L'immagine dei beni tra Property e Commons*, in «Politica del diritto», 40 (2009), 4, pp. 567-603.
- G. Resta, *Le fotografie delle Catacombe e la proprietà intellettuale*, in «Il diritto dell'informazione e dell'informatica», 17 (2012), 4-5, pp. 841-850.
- A. Ricci, *I mali dell'abbondanza. Considerazioni impolitiche sui beni culturali*, Roma 1996.
- G. Roncaglia, *Il naufragio delle biblioteche*, in «Il manifesto», 2 giugno 2016 < <http://ilmanifesto.it/il-naufragio-delle-biblioteche/> >.
- D. Saunders, *Photographic Flash: Threat or Nuisance?*, in «National Gallery Technical Bulletin», 16 (1995), pp. 66-72 < <https://www.nationalgallery.org.uk/upload/pdf/saunders1995.pdf> >.
- T.T. Schaeffer, *Effects of Light on Materials in Collections: Data on Photoflash and Related Sources*, Los Angeles 2001 < <http://d2aohiy03d3idm.cloudfront.net/publications/virtual-library/0892366451.pdf> >.
- A. Sen, *Old masters will not fade in a flash*, in «New Scientist», 25 marzo 1995 < <https://www.newscientist.com/article/mg14519701-500-old-masters-will-not-fade-in-a-flash/> >.
- G.A. Stella, *La gabella (da abolire) che pesa sugli studiosi*, in «Il Corriere della Sera», 5 novembre 2014 < http://archivistorico.corriere.it/2014/novembre/05/gabella_abolire_che_pesa_sugli_co_o_20141105_af23163c-64b8-11e4-8d09-2f9615f0b0f8.shtml >.
- G.A. Stella, *Biblioteche, scene da una catastrofe*, in «Il corriere della sera», 12 settembre 2015 < <http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=120682> >.
- A. Tomicelli, *L'immagine del bene culturale*, in «Aedon», 17 (2014), 1 < <http://www.aedon.milano.it/archivio/2014/1/tomicelli.htm> >.
- S. Vitali, *Passato digitale. Le fonti dello storico nell'era del computer*, Milano 2004.
- G. Volpe, *Patrimonio al futuro*, Milano 2015.
- G. Volpe, *Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini*, Novara 2016.

Mirco Modolo
Fondazione 1563 per l'arte e la cultura, Torino
mircomodolo@gmail.com